

QUESITI

**RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REVISIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL
“COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE
POLCEVERA”.**

Quesito n.1 (requisiti tecnici)

con la presente chiediamo di poter ricevere i seguenti chiarimenti inerenti l’appalto in oggetto:

- di confermare che relativamente al possesso dei requisiti, di cui all’ “art. 3- Requisiti di partecipazione” del disciplinare di gara, in caso di raggruppamenti temporanei la capogruppo mandataria deve possedere la percentuale richiesta solo con riferimento ai requisiti finanziari e tecnici di cui all’art. 263 del D.P.R. 207/2010, comma 1, lettere a), b) e d), ai sensi dell’art.261 del D.P.R. 207/2010, comma 7;
- di confermare che per il requisito cui all’art. 263 del D.P.R. 207/2010, comma 1, lettera c) si deve rispettare il comma 8 dell’art.261 del D.P.R. 207/2010;
- di confermare pertanto che il riferimento al possesso della suddetta percentuale, di cui al punto i), “art. 3- Requisiti di partecipazione” del disciplinare di gara, è da considerarsi un refuso.

Risposta quesito n.1

Si conferma che relativamente al possesso dei requisiti di cui all’art. 3 – requisiti di partecipazione” del disciplinare di gara, in caso di raggruppamenti temporanei la capogruppo mandataria deve possedere la percentuale richiesta solo con riferimento ai requisiti finanziari e tecnici di cui all’art. 263 del DPR 207/2010, comma 1, lettere a), b), d) ai sensi dell’art. 261 del DPR 207/2010 comma 7;

Si conferma che per il requisito cui all’art. 263 del DPR 207/2010, comma 1, lettera c) si deve rispettare il comma 8 dell’art. 261 del DPR 207/2010;

Si conferma pertanto che il riferimento al possesso della suddetta percentuale, di cui al punto i) art. 3 – requisiti di partecipazione del disciplinare di gara, è da considerarsi un refuso, tanto più che né il Bando di Gara né il modulo utilizzabile per le dichiarazioni riportano tale frase.

Quesito n.2 (Certificato CCIAA)

con riferimento alla richiesta, di cui al punto 5.1.2 del disciplinare di gara, di presentazione del certificato della CCIAA, si fa presente che, a partire dal 01.01.2012, ai sensi della L. n. 183/2011 art. 15, co. 1, “i certificati rilasciati dalla P.A. relativi a stati, qualità personali e fatti sono validi solo nei rapporti tra privati e, pertanto, le pubbliche amministrazioni devono acquisire d’ufficio tutti i dati in possesso delle altre pp.aa. senza chiederli direttamente all’interessato. I certificati rilasciati dalle Camere di Commercio riporteranno pertanto la seguente dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Alla luce di quanto sopra riportato si chiede, dunque, se sia possibile produrre la prevista dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 DpR 445/2000, non potendo più richiedere il suddetto certificato.

Risposta quesito n.2

Si conferma quanto precisato.

L'autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 viene richiesta dal Disciplinare e la richiesta del Certificato alla Camera di Commercio verrà fatta dalla PA in merito all'aggiudicatario. In questa sede ha carattere meramente conoscitivo.

Quesito n.3 (requisiti tecnici)

In merito a quanto riportato nella SEZIONE III punto 2.3 lettera c," ...si richiede l'avvenuto espletamento negli ultimi 10anni antecedenti la pubblicazione del bando, di n.2 servizi attinenti all'ingegneria, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie [...] " vorrei sapere se gli importi indicati sono relativi alla **SOMMA** dei due lavori espletati (per ciascuna delle classi e delle categorie indicate) o se si riferiscono all'importo minimo per ogni servizio.

Risposta quesito n.3

Riportiamo di seguito la lettera c) del punto 1. dell'art 263 del DPR/2010 cui fa riferimento il requisito richiesto:

*c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, **calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;***

Alla luce di tale articolo normativo si ritiene di rispondere che tali importi si riferiscano alla somma dei lavori per cui sono stati prestati i due servizi.

Quesito n.4 (requisiti tecnici)

Per soddisfare i requisiti richiesti dal disciplinare ai punti g) ed i) dell'art. 3 possono essere utilizzati anche gli studi di fattibilità e le sicurezze in fase di progettazione e/o di esecuzione?

Risposta quesito n.4

Riportiamo di seguito il punto 2. dell'art 252 del DPR/2010 cui fa riferimento il requisito richiesto:

2. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 90, comma 6, del codice, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni della presente parte. Sono altresì affidabili la direzione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 130 del codice, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.

Alla luce di tale articolo normativo si ritiene di rispondere affermativamente alle richieste.

Quesito n.5 (requisiti tecnici)

Per quanto concerne i livelli minimi di capacità richiesta, punto b), relativamente al Numero medio annuo del personale tecnico impiegato nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando pari ad almeno 14 soggetti, si richiede se tale requisito è dimostrabile cumulando la dotazione organica dei soggetti facenti parte di un costituendo R.T.P. come segue:

capogruppo con 8 dipendenti: 9 unità
5 mandanti (senza alcun dipendente): 5 unità
per un totale di 14 unità come richiesto dal bando.

Risposta quesito n.5

Riportiamo di seguito la lettera d) del punto 1. dell'art 263 del DPR/2010 cui fa riferimento il requisito richiesto:

d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita Iva e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione Iva, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.

Alla luce di tale articolo normativo si ritiene di rispondere affermativamente alla richiesta.

Quesito n.6 (requisiti tecnici)

Relativamente alla procedura in oggetto siamo a chiedere chiarimenti relativi ai requisiti di partecipazione. In particolare chiediamo se la categoria VIIa può essere coperta da progettazioni effettuate nelle categorie VIIb e/o VIIc in base alla Determinazione Aut. Vigil. LL.PP. 13 NOVEMBRE 2002, n. 30/2002 ove si prevede che "... vanno considerati gli interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando ma anche alla classe e alle categorie la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia pari o più elevata a quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura ma tecnicamente più complessi...".

Risposta quesito n.6

Riportiamo di seguito stralcio della Determinazione n.30/2002 dell'AVCP:

I lavori cui si riferiscono detti requisiti devono, infatti, appartenere alla classe e categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando. In questi casi è evidente che vanno considerati gli interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando ma anche alla classe ed alle categorie la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia pari o più elevata a quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura ma tecnicamente più complessi.

Alla luce di tale indicazione si ritiene di rispondere affermativamente alla richiesta.